

**Notiziario in materia di Lavoro e Previdenza**

Protocollo n. 826.11/2023 MF/ac

Roma, 29 maggio 2023

*Numero 13/2023*

**Sommario**

- A) Esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore – Sintesi Messaggio INPS n. 1932/2023**
- B) Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell'INPS. Precisazioni. Messaggio INPS n° 1900/2023**
- C) Assegno unico e universale per i figli a carico. Integrazioni e compensazioni competenze anno 2022 e anno 2023. Messaggio INPS 1947/2023.**

oooooooooooooooooooooooooooo

## **A) Esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore – Sintesi Messaggio INPS n. 1932/2023**

Con il messaggio n. 1932 del 24 maggio 2023, l'INPS pone attenzione all'art. 39 del DL 48/2023 con riferimento all'aumento, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, di cui all'art. 1, c. 281, L 197/2022. Di seguito si riporta una sintesi del messaggio.

### **Premessa:**

Il DL 48/2023 art. 39, c.1, prevede che: *“Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”*.

La legge di Bilancio 2023<sup>1</sup> prevede che l'esonero a favore dei lavoratori, introdotto dalla legge di Bilancio 2022<sup>2</sup>, è riconosciuto per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023:

- nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
- nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Per espressa previsione della norma, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Restano esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l'applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

Come indicato nella legge di Bilancio 2023 l'esonero è riconosciuto “con i medesimi criteri e modalità” previsti per l'esonero dalla legge di Bilancio 2022.

L'Istituto ricorda che ha fornito indicazioni circa la citata misura con la circolare n. 43 del 22 marzo 2022 e con il messaggio n. 3499 del 26 settembre 2022, mentre l'esonero della legge di bilancio 2023, è stato illustrato con la circolare n. 7 del 24 gennaio 2023.

Di conseguenza il messaggio dell'Istituto 1932/2023 vuole fornire le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo, rinviando, per quanto non espressamente previsto, alle indicazioni contenute nelle circolari e nel messaggio richiamati.

### **Determinazione della riduzione contributiva per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023:**

---

<sup>1</sup> L 197/2022 art.1, comma 281.

<sup>2</sup> L 234/2021 all'art.1, comma121.

Il DL 48/2023<sup>3</sup> ha stabilito che l'esonero contributivo della legge di Bilancio 2023 è aumentato di 4 punti percentuali senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023.

Di conseguenza, in tali periodi, descritto esonero contributivo è riconosciuto:

- nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro;
- nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro.

Il DL 48/2023 prevede espressamente che l'esonero contributivo non abbia effetti sul rateo di tredicesima mensilità, laddove l'ulteriore mensilità sia erogata mensilmente invece che in unica soluzione nel mese di dicembre 2023.

Pertanto, l'esonero in relazione alla tredicesima mensilità erogata in unica mensilità nel mese di competenza di dicembre 2023, troverà applicazione:

- nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'importo di 2.692 euro;
- nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'importo di 1.923 euro.

Laddove la tredicesima mensilità venga erogata mensilmente, la riduzione contributiva in oggetto troverà applicazione relativamente al singolo rateo di tredicesima:

- nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l'importo di 224 euro (pari all'importo di 2.692 euro/12);
- nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l'importo di 160 euro (pari all'importo di 1.923 euro/12).

La verifica del rispetto delle soglie retributive ai fini dell'applicabilità della riduzione e della determinazione della sua entità deve essere effettuata in maniera distinta sulla retribuzione mensile e sui ratei di tredicesima, considerato che l'innalzamento dell'esonero non produce effetti sui ratei di tredicesima.

La riduzione della quota contributiva a carico del lavoratore, per il periodo di paga previsto, potrà operare:

- sia sulla retribuzione corrisposta nel mese,
  - laddove inferiore o uguale al limite di importo di 2.692 euro (riduzione del 6%) o di 1.923 euro (riduzione del 7%),
- sia sull'importo della tredicesima mensilità corrisposta nel mese di competenza di dicembre 2023,
  - laddove inferiore o uguale all'importo di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%).

Nel caso in cui i ratei della tredicesima mensilità vengano erogati nei singoli mesi, del predetto periodo, la riduzione della quota a carico del lavoratore potrà operare distintamente:

---

<sup>3</sup> Art.1, c. 1.

- sia sulla retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese), se inferiore o uguale al limite di 2.692 euro (riduzione del 6%) o di 1.923 euro (riduzione del 7%),
- sia sui ratei di tredicesima, qualora l'importo di tali ratei non superi nel mese di erogazione l'importo di 224 euro, pari all'importo di 2.692 euro/12 (riduzione del 2%), ovvero di 160 euro, pari all'importo di 1.923 euro/12 (riduzione del 3%).

Nelle ipotesi di: cessazione, inizio, sospensione del rapporto di lavoro in corso d'anno, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate, moltiplicando l'importo di 224 euro (per l'applicazione della riduzione di 2 punti percentuali) o di 160 euro (per l'applicazione della riduzione di 3 punti percentuali) per il numero di mensilità maturate.

## **B) Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell'INPS. Precisazioni. Messaggio INPS n° 1900/2023**

Con il messaggio n. 1900 del 23 maggio 2023, l'INPS pone come oggetto delle precisazioni in merito alla circolare n°48 del 17/05/2023 riguardante il Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell'INPS.

Nella fattispecie il quarto paragrafo della citata circolare n°48 tratta in modo dettagliato le diverse tempistiche previste dal nuovo Regolamento, tenendo conto sia delle discipline concernenti le varie gestioni previdenziali dell'Istituto, sia della tipologia di provvedimento che si intende impugnare.

È necessario ricordare che per i provvedimenti di diniego o di accoglimento parziale dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria, è stato indicato che i relativi ricorsi amministrativi devono essere proposti **entro 30 giorni** dalla data di ricezione del provvedimento di diniego o di accoglimento parziale dell'istanza.

Si rammenta che tale scadenza di 30 giorni ha carattere **perentorio** dalla data di ricezione del provvedimento.

**Questa decorrenza trova applicazione dalla pubblicazione della circolare n°48 del 17/05/2023.**

I provvedimenti notificati anteriormente a tale data manterranno il più ampio termine di **60 giorni** per la proposizione dell'impugnativa in via amministrativa.<sup>1</sup>

Di conseguenza, una volta terminato il regime transitorio previsto da paragrafo 4 della circolare n°48/2023 per i ricorsi notificati in data anteriore a quella di pubblicazione della medesima circolare, le indicazioni fornite con il messaggio n. 2939/2013 devono intendersi superate.

<sup>1</sup> Ciò è stato previsto al fine di evitare che i datori di lavoro - facendo affidamento su tale più ampio termine, come individuato nel messaggio n. 2939 del 15 febbraio 2013, che allinea il termine di presentazione del ricorso amministrativo a quello di proposizione dell'azione del ricorso giudiziario - possano incorrere in incolpevoli decadenze.

### **C) Assegno unico e universale per i figli a carico. Integrazioni e compensazioni competenze anno 2022 e anno 2023. Messaggio INPS 1947/2023.**

L'oggetto del messaggio INPS n° 1947/2023 riguarda l'**assegno unico e universale** per i figli a carico, ponendo attenzione alle integrazioni ed alle compensazioni delle competenze dell'anno 2022 e dell'anno 2023

L'Istituto ha fornito le prime indicazioni sull'applicazione della prestazione di Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) <sup>1</sup> (Di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e successive modificazioni, con la circolare n. 23 del 9 febbraio 2022) rappresentando la possibilità che la rata mensile della prestazione potesse subire variazioni di importo sia in considerazione del momento in cui è presentata la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) sia in ordine alla possibilità di mutamenti dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) nel corso dell'anno.

Con la circolare n. 23 del 9 febbraio 2022 si precisa che l'Istituto avrebbe operato un conguaglio alla fine dell'anno di riferimento dell'AUU, che decorre dal mese di marzo di ciascun anno fino al mese di febbraio dell'anno successivo.

Di conseguenza, l'INPS con il messaggio n° 1947/2023 comunica che è stata avviata a livello centrale la rielaborazione di tutte le competenze mensili a partire dalla mensilità di marzo 2022, attraverso il ricalcolo degli importi effettivamente dovuti e il calcolo delle differenze, sia in positivo che in negativo, con gli importi già liquidati nel corso dell'annualità 2022 tenuto conto anche delle mensilità già erogate nei primi mesi del 2023.

Ciò ha determinato sia delle compensazioni, che a somme erogate indebitamente che saranno oggetto di recupero.

In aggiunta alle variazioni della DSU il ricalcolo viene effettuato anche a seguito della:

- liquidazione degli importi relativi alla settima e ottava mensilità di gravidanza (c.d. premio alla nascita), sulla base del valore dell'ISEE presentato entro 120 giorni dalla nascita del figlio;
- maggiorazioni degli importi spettanti per le mensilità di gennaio e febbraio 2023, tenuto conto del riconoscimento della rivalutazione legata all'aumento del costo della vita;
- importi liquidati sulla base di valori di ISEE del nucleo familiare, poi dichiarati discordanti dalla Struttura INPS territorialmente competente a seguito di accertamenti effettuati sulla veridicità dei dati dichiarati;
- conguagli derivanti da operazioni di rettifica dell'ISEE 2022, eventualmente effettuate dai Centri di assistenza fiscale (CAF) successivamente al 31 dicembre 2022;
- eventuali recuperi della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori laddove non spettante in presenza di nucleo monogenitoriale, diverso comunque da quello vedovile che invece mantiene l'agevolazione per il quinquennio successivo alla data del decesso del genitore lavoratore;
- rideterminazione degli importi spettanti per effetto del riconoscimento delle maggiorazioni per soggetti disabili;

- ricalcolo degli importi relativi ai nuclei familiari numerosi e per i figli successivi al secondo;
- ricalcolo degli importi dell'Assegno unico per i nuclei percettori di Reddito di cittadinanza (RdC) con rideterminazione della somma spettante al genitore non facente parte del nucleo ISEE del minore;
- importi riconosciuti con riferimento alle domande di Assegno unico presentate antecedentemente al 30 giugno 2022, con ISEE presentati entro il 30 giugno dello stesso anno e rate calcolate con importo al minimo (50 euro per i figli minorenni e 25 euro per i figli maggiorenni).

Nel caso si dia luogo a una revisione degli importi dell'AUU con integrazione delle somme in favore del cittadino, le medesime somme sono state poste in liquidazione, in aggiunta alle quote ordinariamente percepite, a partire dalla rata del mese di aprile 2023.

Inoltre, da aprile 2023, si è proceduto al recupero delle somme indebitamente erogate, privilegiando la compensazione degli importi ove possibile.

Al fine del recupero in compensazione degli indebiti, la “compensazione con i crediti” ha natura prevalente rispetto alle altre forme di recupero diretto e la scelta di tale modalità di recupero prescinde dalla quantificazione dell'indebito accertato.

Inoltre, la trattenuta teorica massima viene effettuata nei limiti del quinto dell'importo della mensilità individuata e non è operata se l'importo totale da recuperare è inferiore o pari a 12 euro.

Infine, il numero delle trattenute può arrivare sino a 72 rate e sulla base di quanto stabilito in materia di Assegno per il nucleo familiare (ANF) e, in via analogica, applicabile all'AUU può riguardare esclusivamente importi a debito relativi all'AUU e non anche debiti ascrivibili ad altre prestazioni.

L'INPS riporta nel messaggio originale alcuni esempi pratici che illustrano, nel dettaglio, le modalità di compensazione adottata.